



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2022

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in questione propone di celebrare nel 2023 la ricorrenza del quinto centenario della morte dei pittori Pietro di Cristoforo Vanucci, noto come Pietro Perugino, e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come Luca Signorelli, accomunati dalla stessa terra d'origine, la Valdichiana, e morti entrambi nel 1523.

Infatti, Città della Pieve, città di nascita del Perugino, e Cortona, che offrì i natali al Signorelli – vicinissime « terre di confine » tra lo Stato pontificio (Umbria e Lazio) e la Toscana – hanno condiviso con altri centri limitrofi molti fatti rilevanti, nell'arte come nella storia, soprattutto tra l'ultimo quarto del '400 e il primo quarto del '500, quando, a Firenze come a Roma e nel resto d'Italia, i due maestri avevano ormai lasciato il campo ai giganti della « Maniera moderna » ai quali l'uno e l'altro avevano aperto la strada: Raffaello, allievo del Perugino, e Michelangelo, già secondo il Vasari, ispirato dal Signorelli e in rapporto documentato con lui.

L'importanza storica e artistica dei due maestri dell'arte rinascimentale, la coeva scomparsa e il loro particolare legame geografico, ne rende opportuna la parallela celebrazione, al fine di valorizzare la loro straordinarietà ma anche la fecondità e la ricchezza artistica del territorio « di cerniera » tra Lazio, Umbria e Toscana, che li ha accolti e ispirati, invitando ad un percorso inedito storico, artistico e culturale, che sulla scia dei due pittori tocchi i luoghi significativi della loro origine e del loro lascito.

Con la presente iniziativa, si intende, infatti, mettere a fuoco anche il comune territorio di provenienza dei due pittori e i loro esordi e percorsi che – pur con molte tan-

genze ed esperienze comuni nella giovinezza (in particolare, la scuola aretina di Piero della Francesca e poi quella fiorentina del Verrocchio) – prenderanno nella maturità vie divergenti: Perugino, fondatore dello « stile dolce » e « apollineo », si affermerà con enorme seguito e successo in tutta Italia (e non solo), segnando gli esordi di Raffaello; Signorelli, che nonostante la presenza alla corte del Magnifico insieme al Perugino e a contatto con l'ambiente verrocchiesco (dal Botticelli al Ghirlandaio), si orienterà presto verso uno stile più aspro e drammatico, di forte tensione plastica ed espressiva, che risente piuttosto di altri maestri (come Pollaiuolo e Filippino Lippi) e che prelude all'esordio del nuovo secolo, con gli affreschi del Duomo di Orvieto (1500-1504), al soffitto e al Giudizio universale della Cappella Sistina.

Questo contesto, sarà un'occasione per valorizzare anche le tante rilevanti « presenze » di quel territorio, sia in termini di artisti e signori locali in qualità di committenti (per esempio, i Vitelli di Città di Castello per Signorelli), sia di comunità, località e paesi che costituirono l'ambiente in cui i due si formarono prima di approdare a Firenze e a Roma, e ai quali comunque restarono sempre legati, lasciandovi allievi e numerose testimonianze da riscoprire e divulgare.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri), si propone l'istituzione di un Comitato nazionale avente il compito di

elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alle figure dei due artisti.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, celebri le figure di Vannucci detto « il Perugino » e di Luca Signorelli nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, che cade nell'anno 2023.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, per le finalità di cui all'articolo 1, del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto « il Perugino » e di Luca d'Egizio di Ventura, noto come Luca Signorelli.

Il comma 2 indica il contributo complessivo attribuito al Comitato nazionale, pari a 3.000.000 di euro, autorizzato nella misura di 1.000.000 di euro per l'anno 2022 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2023.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, siano stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il comma 4 dispone, infine, che al Comitato nazionale possano altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 definisce la composizione e il funzionamento del Comitato nazionale.

In particolare, il comma 1 prevede che lo stesso sia formato da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nello specifico, secondo quanto previsto dal comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca; uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; uno dalla regione Umbria, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Città della Pieve e uno dal comune di Cortona.

Il comma 3 stabilisce che i membri del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

Il comma 4 prevede che con il decreto di cui al comma 1 siano determinate, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

Il comma 5 stabilisce che ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Secondo quanto previsto dal comma 6, il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. Tale vigilanza, secondo quanto esplicitato dal medesimo comma, concerne la rendicontazione

delle attività. Si prevede, così, che il Comitato elabori e trasmetta al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Dicastero medesimo.

Si prevede inoltre, al comma 7, che il Comitato nazionale operi presso il Ministero della cultura, assicurando l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 8, infine, prevede che le attività svolte dal Comitato nazionale siano promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2024, al fine di consentire allo stesso di portare a termine le attività di rendicontazione.

Il comma 2 dispone che il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alle figure di Pietro Perugino e Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecno-

logica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dei personaggi. Il Comitato nazionale provvede pertanto a:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle loro opere in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;

c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi più periferici e rientranti nella vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide i due artisti protagonisti di una straordinaria stagione pittorica.

Secondo quanto previsto dal comma 3, i piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana.

Ai sensi del comma 4, al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette alle Camere promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.

L'articolo 5 dispone che il Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Comitato nazionale indice un concorso fina-

lizzato a selezionare un soggetto per la realizzazione di un francobollo commemorativo.

L'articolo 6 dispone in materia di benefici fiscali.

Al comma 1 si prevede che per gli anni 2022 e 2023, per le erogazioni liberali in denaro in favore del Comitato nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per interventi di restauro delle opere del Perugino e del Signorelli, effettuati attraverso persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, spetti un credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle somme erogate.

Il comma 2 dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione

del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Nel comma 3 si specifica che sulla base delle erogazioni liberali di cui al comma 1, il Comitato integra i piani e i programmi di cui all'articolo 4, comma 2, che sono approvati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4.

Il comma 4 stabilisce che, agli oneri derivanti dall'articolo 6, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, commi 804 e 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra le figure Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come «Pietro Perugino», e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come «Luca Signorelli», nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, nell'anno 2023.

Art. 2.

*(Istituzione e finanziamento
del Comitato nazionale)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, di seguito denominato «Comitato nazionale».

2. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo straordinario pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 e 2.000.000 di euro per l'anno 2023.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri di riparto e assegnazione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e

privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Art. 3.

*(Composizione e funzionamento
del Comitato nazionale)*

1. Il Comitato nazionale è formato da dieci componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno dalla regione Umbria, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Città della Pieve e uno dal comune di Cortona.

3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza delle figure da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

5. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.

7. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le attività svolte dal Comitato nazionale sono promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 4.

(Durata e compiti del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2024.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alle figure di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di beni mobili o immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dei due artisti. In particolare, il Comitato nazionale provvede a:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle opere loro e dei loro allievi in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, e degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

c) elaborare programmi di diversa natura volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché valorizzare e sviluppare la promozione turistica dei luoghi più periferici e della vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide protagonisti i due artisti.

3. I piani di cui alle lettere *a)* e *b)* e i programmi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono sottoposti all'approvazione

del Ministero della cultura sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette una relazione sulle iniziative promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.

Art. 5.

*(Concorso per la realizzazione
di un francobollo commemorativo)*

1. Per ricordare le figure e le opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, in occasione del quinto centenario della loro morte, il Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Comitato nazionale indice un concorso finalizzato a selezionare un soggetto per la realizzazione di un francobollo commemorativo.

Art. 6.

(Benefici fiscali)

1. Per gli anni 2022 e 2023, per le erogazioni liberali in denaro in favore del Comitato nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, finalizzate ad effettuare interventi di restauro delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli da parte di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, spetta un credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle somme erogate.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta previsto dal presente articolo.

3. Sulla base delle erogazioni liberali di cui al comma 1, il Comitato integra i piani e i programmi di cui all'articolo 4, comma 2, che sono approvati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500.000

euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 30 dicembre 2021;

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e 2.500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 1, commi 804 e 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. I commi 804 e 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

€ 1,00